
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

Sommario

Sommario	2
Art. 1 Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 Lotto n. 1 _ Fornitura del servizio di dosimetria personale e ambientale.....	3
Art. 3 Quantitativi	4
Art. 4 Requisiti tecnici	4
Art. 5 Lotto n. 2_Fornitura del software per la gestione delle schede personali dosimetriche	8
Art. 6 Listino extra_Lotto 1	9
Art. 7 Listino extra_Lotto 2	10
Art. 8 Manutenzione ed assistenza tecnica	10
Art. 9 Tempi di intervento.....	10
Art. 10 Formazione ed addestramento_Lotto n. 2	11
Art. 11 Penali	11

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Oggetto della presente procedura è la fornitura del servizio di dosimetria personale ed ambientale nonché del software per la gestione delle schede personali dosimetriche.

Art. 2 Lotto n. 1 _ Fornitura del servizio di dosimetria personale e ambientale

a) **FORNITURA**

La fornitura dovrà comprendere dosimetri nelle tipologie:

- **Dosimetri personali** per la rilevazione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, da utilizzarsi con periodicità mensile, bimestrale e trimestrale stabilita dall'Esperto di radioprotezione, del tipo:

- I. corpo intero (rivelatori a film);
- II. corpo intero (rivelatori a TL);
- III. corpo intero (rivelatori per neutroni termici);
- IV. corpo intero (rivelatori per neutroni veloci);
- V. estremità ad anello (rivelatori a TL);
- VI. estremità a bracciale (rivelatori a TL);
- VII. estremità a polpastrello (rivelatori a TL);
- VIII. cristallino (rivelatori a TL).

- **Dosimetri ambientali** per la rilevazione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, da utilizzarsi con la periodicità stabilita dall'Esperto di radioprotezione, del tipo:

- I. rivelatori a film;
- II. rivelatori a TL;
- III. rivelatori per neutroni termici;
- IV. rivelatori per neutroni veloci;
- V. rivelatori per gas radon.

I quantitativi indicati nelle tabelle da A ad D, nel corso della fornitura, potranno subire variazioni in eccesso o in difetto entro 20% dei valori indicati senza che ciò comporti variazioni di prezzo.

La ditta aggiudicataria inoltre dovrà comunicare l'eventuale addebito di dosimetri **DISTRUTTI** (rovinati dal cliente) o **NON RESTITUITI** dall'Ente utilizzatore dopo **MESI SEI** dal termine del periodo di utilizzo.

Se il numero complessivo dei dosimetri distrutti o non restituiti, per anno, non supera il 5% della relativa fornitura complessiva rispetto ai singoli Enti aderenti, nulla sarà dovuto dall'Ente.

Nel computo del 5% non concorrono i dosimetri smarriti o distrutti per cause imputabili alla ditta fornitrice.

b) SERVIZIO

Il servizio a corredo della fornitura di cui alla lettera a) dovrà comprendere:

1. la **spedizione** per la consegna ed il ritiro dei dosimetri confezionati nelle sedi indicate dagli Enti corredati dagli strumenti di controllo ritenuti necessari (dosimetri test);
2. la **lettura** dei dosimetri;
3. l'**invio della modulistica** di accompagnamento dei dosimetri e quella contenente le certificazioni dosimetriche personali nominative, le certificazioni dosimetriche ambientali, in formato cartaceo e/o elettronico, sulla base delle indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Ente utilizzatore.

Gli enti utilizzatori comunicheranno all'atto di attivazione del servizio:

- i dati identificativi degli assegnatari dei dosimetri personali, suddivisi per struttura;
- i dati identificativi sulla allocazione dei dosimetri ambientali;
- gli indirizzi per la spedizione della fornitura;
- le periodicità.

La Ditta dovrà comunicare i contatti e gli orari dei referenti del servizio a cui fare riferimento in caso di ritardi nell'approvvigionamento dei dosimetri o nell'invio della modulistica contenente le certificazioni dosimetriche.

Art. 3 Quantitativi

Si rimanda al documento denominato "Stato dell'arte" in cui sono dettagliati per Ente i fabbisogni annuali.

Art. 4 Requisiti tecnici

Le letture dei dosimetri dovranno essere espresse nelle seguenti grandezze operative:

- Hp(10) e Hp(0,07) per dosimetri al corpo intero;
- Hp(0,07) per dosimetri alle estremità;

-
- Hp(3) per dosimetri al cristallino;
 - H*(10) per dosimetri ambientali.

L'unità di misura sulle certificazioni dosimetriche dovrà essere il milliSievert (mSv).

L'intervallo minimo di energia dovrà essere compreso tra 0,020 MeV e 3 MeV.

La minima dose rilevabile nel campo delle radiazioni elettromagnetiche e per l'intervallo di energia richiesto, dovrà essere inferiore a 0,050 mSv per almeno una tipologia di rivelatore e di dosimetro personale (TL, film; corpo intero, estremità, cristallino).

Tutti i dosimetri offerti dovranno essere forniti di Certificati di Taratura emessi da centri LAT.

Tutti i dosimetri offerti dovranno essere forniti e letti dalle ditte partecipanti.

I dosimetri per il corpo intero ed ambientali (film e TL) dovranno presentare le necessarie filtrazioni su entrambi i lati dell'astuccio in modo da poter essere impiegati in maniera simmetrica.

Le filtrazioni per i dosimetri a corpo intero ed ambientale dovranno essere in numero maggiore o uguale a 3 (per i dosimetri a TL si traduce in almeno 4 elementi rilevatori); sarà valutata positivamente l'offerta di filtrazioni aggiuntive e la possibilità di inserimento di elementi rivelatori supplementari (ad esempio TL all'interno del film badge) per avere un dosimetro a doppio rivelatore.

I dosimetri offerti dovranno essere già pronti per l'uso, esattamente conformi alla campionatura richiesta, e non dovranno prevedere interventi specifici da parte dell'utilizzatore quali ad esempio l'inserimento del rivelatore entro l'astuccio contenitore.

Tutti dosimetri dovranno risultare correttamente e univocamente identificati.

I dosimetri personali a corpo intero e a bracciale e i dosimetri ambientali dovranno presentare in maniera visibile e indelebile le informazioni riguardanti l'assegnazione (codice a barre, nome e cognome o dislocazione, codice e nome del reparto, periodo di utilizzo, tipo di radiazione, parte controllata) nel rispetto della normativa vigente.

I dosimetri dovranno presentare sistema di etichettatura con colorazione differente almeno a periodi alterni, per facilitarne la distribuzione e la sostituzione tra un periodo di utilizzo e l'altro.

In caso di fornitura di doppio dosimetro personale al singolo operatore i dosimetri dovranno essere facilmente riconoscibili, per facilitarne l'identificazione del corretto utilizzo (ad esempio con dicitura "SOPRA e SOTTO" o colorazione differente).

I dosimetri dovranno essere ricevuti dagli Enti nelle sedi di destinazione con oneri a carico della ditta assegnataria, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio dei periodi di utilizzo e comunque non oltre il giorno 25 del mese precedente l'impiego.

I dosimetri dovranno essere preventivamente suddivisi per strutture di utilizzo e per ogni struttura dovrà essere disponibile una distinta con l'elenco nominativo dei dosimetri assegnati ai lavoratori per la registrazione delle consegne, delle restituzioni e delle annotazioni da parte del personale addetto.

La comunicazione delle certificazioni dosimetriche all'Esperto di Radioprotezione dell'Ente dovrà pervenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione di riconsegna dei dosimetri stessi.

I dosimetri a bracciale dovranno essere sigillati, sanificabili e/o sterilizzabili almeno con i metodi attualmente in uso presso gli Enti della Regione Liguria:

- Gas Plasma (STERRAD) a temperatura < 50 – 60°C;
- Immersione in acqua calda con aggiunta di acido peracetico (STERIS System1);
- Sterilizzazione a freddo con ossido di etilene;
- Soluzioni alcoliche (70° - 90°).

Per i dosimetri ad anello sarà valutata positivamente la possibilità di sanificazione e/o sterilizzazione con i metodi in uso.

Ulteriori modalità di sanificazione e/o sterilizzazione saranno valutate positivamente: si rimanda ai criteri premianti.

La trasmissione all'Esperto di Radioprotezione dei risultati derivanti da richiesta prioritaria di elaborazione dovrà pervenire, entro 7 giorni lavorativi dalla spedizione dei dosimetri; l'Esperto di Radioprotezione potrà definire come urgenti un numero di dosimetri non superiore al 10% della fornitura senza che nulla sia dovuto.

La comunicazione di valori di dose superiori ai valori soglia stabiliti da ogni Esperto di Radioprotezione degli Enti dovrà pervenire separatamente ed inviata con un congruo anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale delle certificazioni dosimetriche.

La trasmissione delle certificazioni dosimetriche (periodiche consuntive, individuali semestrali e /o annuali) dovrà avvenire in forma cartacea e/o digitale (.xls - .pdf - .csv) presso la sede indicata dall'Esperto di Radioprotezione.

La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile i dati dosimetrici in formato compatibile con il software di gestione della scheda dosimetrica di cui al Lotto n. 2.

L'accettazione delle variazioni nell'elenco dei nominativi del personale sottoposto a sorveglianza dosimetrica dovrà avvenire almeno sino al giorno 15 del mese antecedente a quello per cui le variazioni sono richieste e, se comunicate oltre tale termine, le stesse dovranno essere conservate per il periodo di esercizio successivo.

La modalità di comunicazione delle variazioni e la consultazione degli elenchi dei dispositivi assegnati al personale sottoposto a sorveglianza dosimetrica mediante portale web saranno valutate positivamente.

La fornitura di un sistema di identificazione e registrazione dei dosimetri consegnati periodicamente attraverso dispositivi elettronici (per es. lettore di bar code con software gestionale) sarà valutata positivamente.

La partecipazione ad interconfronti nazionali e/o internazionali non antecedente al 2015 per ogni tipologia di dosimetro offerto sarà valutata positivamente.

Il possesso della certificazione ISO/IEC 17025 sarà valutato positivamente.

CAMPIONATURA: le ditte partecipanti dovranno produrre la campionatura per ogni tipologia di dosimetro offerto e di confezionamento disponibile nonché della modulistica in uso, ovvero dovrà corrispondere a quanto dichiarato nelle schede tecniche presentate. La campionatura non sarà restituita.

Durante la fase di esecuzione contrattuale i dosimetri forniti dovranno corrispondere a quanto offerto in fase di gara, pena l'interruzione della fornitura nonché risoluzione contrattuale.

Eventuali modifiche della modulistica in uso dovranno preventivamente essere comunicate agli Enti.

I partecipanti dovranno garantire il pieno rispetto della normativa vigente; in particolare dovranno:

- fornire agli Esperti di Radioprotezione degli Enti tutte le informazioni per l'assolvimento di quanto riportato all'art. 130 del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di verifica della conformità degli strumenti di misura dei servizi di dosimetria individuale, come definiti all'art. 155 del medesimo decreto;
- adempiere ai requisiti di cui all'art. 127 del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di comunicazioni e adozione dei programmi di controllo e garanzia della qualità e di tracciabilità dei sistemi di taratura e, qualora nel corso della fornitura in oggetto vengano emanati decreti attuativi che richiedano ulteriori adempimenti, garantirne il rispetto nelle modalità e nelle tempistiche ivi riportate;
- rispondere ai requisiti richiesti in materia di comunicazione e trasmissione dei dati riportati nel D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. e in eventuali atti normativi successivi che venissero emanati nel corso della fornitura in oggetto;
- garantire il rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e fornire agli Enti il nominativo del Responsabile Esterno del trattamento, eventualmente sottoscrivendo la modulistica richiesta dagli Enti.

Art. 5 Lotto n. 2_Fornitura del software per la gestione delle schede personali dosimetriche

Il servizio dovrà comprendere la messa a disposizione di un software per la gestione, la tenuta e la conservazione delle Schede Personali Dosimetriche, ai sensi dell'art 132, comma 1, lett. d), nonché dell'Allegato XXIII, punti 7 e 13 del D.lgs. 101/2020.

Il servizio dovrà prevedere l'attivazione di uno o più utenze separate per ciascun Ente con la possibilità di autorizzazioni diversificate in funzione dei ruoli.

Il software dovrà essere conforme alle disposizioni di legge in materia di documenti digitali ed in particolare dovrà dotarsi di adeguati sistemi di backup e disaster recovery, atti a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

La ditta aggiudicataria dovrà dare indicazioni all'aggiudicatario del Lotto n. 1 sul formato dati dosimetrici da importare.

Alla scadenza del contratto la Ditta si impegna fin da ora a rendere disponibili i dati archiviati in formato .xls - .csv e le schede dosimetriche in formato .pdf con evidenza delle validazioni delle valutazioni dosimetriche da parte dall'Esperto di Radioprotezione.

Ai fini di una corretta valutazione, dovrà essere fornita documentazione descrittiva dei requisiti minima di seguito elencati, a pena di esclusione:

1. modalità della validazione delle schede, dell'import dei dati dosimetrici, delle valutazioni e della firma elettronica impiegata;
2. accesso ai dati via web protetto da apposita login e password (quest'ultima modificabile);
3. tracciabilità delle validazioni: dato originale e dato modificato;
4. gestione dei superamenti dei valori di dose stabiliti da ogni Esperto di Radioprotezione;
5. attribuzione automatica delle dosi valutate tramite formula di calcolo diversificata per reparto;
6. attribuzione automatica di un valore predefinito – es. Dose Minima Rilevabile - in caso di lettura "zero";
7. attribuzione automatica di un valore predefinito – es. media su dosi valutate relative ai precedenti mesi - in caso di valori mancanti;
8. attribuzione automatica di valori predefiniti per la dose impegnata;
9. riepilogo dosi validate per nominativo con informazioni corrispondenti a quanto previsto dall'art. 132 D.Lgs. 101/2020 sia in formato singolo per ciascun lavoratore che in forma aggregata per reparto (sia in formato .pdf sia in .xls e .txt);
10. sui riepiloghi di dose per ciascun lavoratore devono essere riportati le eventuali note e commenti relativi sia alle letture fornite dall'aggiudicatario del Lotto n. 1 (es. dosimetro

non consegnato, rovinato, ecc..), che dall'Esperto di Radioprotezione in fase di valutazione (attribuzione di dose);

11. report riepiloghi nominativi per gli adempimenti previsti dall'art. 130 D.Lgs. 101/2020 anche in forma aggregata per reparto (anche in formato .xls - .pdf - .txt);
12. visualizzazione/stampa Scheda Dosimetrica Personale;
13. disponibilità di un manuale operativo in lingua italiana;
14. adeguamento ad eventuali aggiornamenti normativi in corso di esecuzione contrattuale anche ai fini della comunicazione dei dati di cui al D.Lgs. 101/2020, art. 109, comma 9 (trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti) e art. 126 (archivio nazionale dei lavoratori esposti).

Sarà valutata positivamente le possibilità per ciascun Ente di personalizzare il formato dei Report, di estrarre i dati e creare report statistici in formato .xls in modo autonomo e di allegare documenti esterni nonché di dare evidenza di incongruenze delle formule di attribuzione applicate.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire gli adeguamenti del prodotto ad eventuali aggiornamenti normativi in corso di esecuzione contrattuale.

La ditta aggiudicataria dovrà dare evidenza e comunicazione ai fruitori degli aggiornamenti del software in fase di esecuzione.

La ditta dovrà comunicare i contatti e gli orari dei referenti del servizio a cui fare riferimento in caso di malfunzionamento del software e garantire un servizio helpdesk dalle ore 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:00 (apertura ticket manutenzione e tempi di evasione delle richieste....).

DEMO – PROVA PRATICA: le ditte partecipanti dovranno effettuare una demo del software che offriranno presso la sede della SUAR. La commissione giudicatrice dovrà poter utilizzare il software proposto durante l'esecuzione della prova pratica per valutarne le caratteristiche operative in tutte le fasi di lavoro (ad esempio dovrà simulare l'inserimento di un nuovo esposto, l'importazione del dato dosimetrico, l'applicazione di formule di valutazione massive ecc.).

Data e orario della demo saranno comunicati almeno 10 giorni prima dell'effettuazione.

Art. 6 Listino extra_Lotto 1

Le ditte partecipanti dovranno fornire, altresì, un listino "extra" dei prodotti, non previsti in capitolato, con i relativi prezzi unitari, nel caso in cui gli Enti aderenti necessitino di ulteriori prodotti. Il valore complessivo del listino "extra" non inciderà sulla base d'asta e non avrà incidenza né in fase di attribuzione dei punteggi tecnici né in quelli economici. La ditta offerente si impegna ad applicare al listino extra lo sconto percentuale applicato al Lotto n.1.

Nel caso in cui durante la validità della convenzione, per motivi di aggiornamento tecnologico, un prodotto offerto divenga “fuori uso”, il prodotto sostitutivo di almeno pari caratteristiche dovrà essere fornito al medesimo importo.

L’aggiudicatario si impegna a garantire uno sconto pari a quello applicato in sede di offerta di gara, per eventuali nuovi prodotti non presenti al momento della presentazione dell’offerta.

Art. 7 Listino extra_Lotto 2

Le ditte partecipanti dovranno fornire, altresì, un listino “extra” dei servizi software, non previsti in capitolato, con i relativi prezzi unitari, nel caso in cui gli Enti aderenti necessitino di ulteriori servizi. Il valore complessivo del listino “extra” non inciderà sulla base d’asta e non avrà incidenza né in fase di attribuzione dei punteggi tecnici né in quelli economici. La ditta offerente si impegna ad applicare al listino extra lo sconto percentuale applicato al Lotto n.2.

Nel caso in cui durante la validità della convenzione, per motivi di aggiornamento tecnologico, un prodotto software offerto divenga “fuori uso”, il prodotto sostitutivo di almeno pari caratteristiche dovrà essere fornito al medesimo importo.

L’aggiudicatario si impegna a garantire uno sconto pari a quello applicato in sede di offerta di gara, per eventuali nuovi servizi non presenti al momento della presentazione dell’offerta.

Art. 8 Manutenzione ed assistenza tecnica

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo del servizio come accertato all’atto dell’aggiudicazione.

Nel Lotto n. 2 nel caso di interruzioni del servizio dovuti a manutenzione ed aggiornamento del sistema dovrà essere data tempestiva e preventiva comunicazione ai fruitori.

Art. 9 Tempi di intervento

Per tutta la durata della garanzia/contratto di assistenza tecnica, il servizio di manutenzione dovrà essere organizzato in modo da poter intervenire tempestivamente entro 2 (due) ore solari (esclusi sabato, domenica, festivi, e gli orari in cui il Customer Care non è attivo) dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento”, trasmessa dall’Ente.

La riparazione parziale dovrà concludersi almeno entro le successive 48 ore solari dall’inizio dell’intervento. La riparazione parziale si intende come non risoltrice del problema ma tale da permettere di riprendere la normale attività.

Art. 10 Formazione ed addestramento_Lotto n. 2

La ditta dovrà elaborare un programma formativo, per l'utilizzo dei prodotti e un'adeguata informazione, formazione e addestramento, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 230/96 e s.m.i., per le parti applicabili.

I contenuti e le modalità di erogazione dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Ente di destinazione prima della messa in esercizio del software.

Il programma di cui sopra condiviso ed approvato dovrà essere svolto a cura e spesa delle ditte aggiudicatrici, che si impegnano quindi ad erogare un'informazione, formazione e addestramento adeguata a tutto il personale preposto all'utilizzo del software, prevedendo anche una verifica finale dell'apprendimento.

Per tale specifica formazione la ditta aggiudicataria utilizzerà adeguato materiale didattico (cartaceo, visivo, multimediale, ecc.), che sarà ceduto agli Enti, per permettere l'addestramento e la formazione periodica del personale.

A riprova di tale formazione verrà trasmesso, previo accordo in tal senso, specifico verbale, contenente gli argomenti trattati, l'elenco e le firme del personale interessato dalla formazione unitamente al materiale utilizzato per la formazione.

A tal fine il Fornitore concorderà con ciascun Ente un calendario con le date di una o più sessioni di affiancamento iniziale da erogarsi negli orari lavorativi.

Tale servizio dovrà essere erogato dal Fornitore per mezzo di un suo referente che abbia una conoscenza specifica e approfondita dei prodotti.

Si specifica che la predetta formazione non avrà luogo su attività cliniche ma sarà svolta con modalità e tempistiche concordate con l'Ente ordinante, ferma la non interferenza con l'attività ospedaliera.

Art. 11 Penali

Oltre ai casi specifici individuati in altre parti del presente Capitolato, sono sanzionabili con l'irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell'evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall'Appaltatore, chiunque sia l'autore materiale dell'evento (incluso quindi l'operato di subappaltatori, soggetti di cui l'appaltatore si sia avvalso ecc). Sono quindi sanzionabili, a puro titolo esemplificativo:

1. ritardo nel termine di avvio di ciascuna delle fasi temporali dell'appalto (ovvero di quelle migliorative offerte dall'appaltatore in sede di gara);
2. ritardo nel termine di conclusione di ciascuna delle fasi temporali dell'appalto di pertinenza dell'appaltatore (ovvero di quelle migliorative offerte dall'appaltatore in sede di gara);
3. ritardo nelle riparazioni o sostituzioni dei dosimetri;
4. ritardo nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche tecniche o difettose;
5. interruzioni o malfunzionamento del sistema informatico;
6. ritardo o incompletezza o scarsa qualità dei servizi di formazione;
7. ritardo nella stipulazione del contratto per causa imputabile all'appaltatore;

8. ritardi, qualunque essi siano, relativi alla manutenzione straordinaria.

La gravità dell'evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza):

- 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- 2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio;
- 3) alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- 4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- 5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività medica;

b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

Alla luce dei criteri valutativi di cui ai commi precedenti, le penali, per ogni evento, possono variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00.

Gli eventi che possono dare luogo all'applicazione delle penali verranno contestati, entro 5 giorni lavorativi dalla loro conoscenza da parte del Servizio aziendale competente alla gestione del contratto, all'Aggiudicatario con nota scritta trasmessa a mezzo PEC; l'Aggiudicatario ha facoltà di far pervenire all'Azienda, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi di trasmissione, le proprie controdeduzioni alle contestazioni; qualora le controdeduzioni non pervengano nel detto termine o non siano ritenute valide o giustificative dell'evento (accertamento di non responsabilità dell'Appaltatore), l'Azienda potrà procedere all'applicazione della penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.

Le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D.Lgs. n. 50/16.